



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "PPE Forza Italia"

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
On. Roberto Fico

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
--

Oggetto: Proroga delle graduatorie concorsuali dirigenziali ex art. 27 L.R. n. 2/2026 e prosecuzione degli incarichi dirigenziali ad interim di cui alla D.G.R. n. 517 del 24 settembre 2026 – contraddittorietà dell'azione amministrativa rispetto alla finalità legislativa, adeguatezza della motivazione e possibili profili di eccesso di potere e sviamento.

Il sottoscritto Consigliere Regionale Roberto Celano, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia emarginata in oggetto.

PREMESSO CHE

- l'articolo 27 della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2, rubricato "Rafforzamento dei processi di reclutamento del personale regionale", ha disposto la proroga sino al 30 novembre 2026 della validità delle graduatorie relative al concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle diverse aree bandite dalla Giunta regionale;
- la disposizione legislativa non si limita a prevedere una mera proroga temporale delle graduatorie, ma ne individua espressamente la finalità, stabilendo che essa è disposta "al fine di favorire l'efficace espletamento dei processi di reclutamento del personale in corso di definizione, e nell'ottica del contenimento della spesa pubblica";
- la ratio legis risulta, pertanto, espressamente dichiarata dallo stesso legislatore regionale, che ha inteso preservare l'efficacia delle graduatorie concorsuali quale strumento utilizzabile nell'ambito dei processi di reclutamento della dirigenza regionale;

CONSIDERATO CHE

- con D.G.R. n. 517 del 24 settembre 2026, avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali ad interim. Determinazioni", la Giunta regionale ha disposto la prosecuzione, senza soluzione di continuità, per ulteriori sei mesi degli incarichi dirigenziali ad interim relativi alle strutture individuate nell'Allegato 1;
- tali incarichi erano stati precedentemente conferiti, tra gli altri, con D.G.R. n. 589 del 6 agosto 2025 e successivi decreti presidenziali e costituiscono, pertanto, la prosecuzione di una situazione organizzativa già esistente;
- l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 517/2026 individua n. 15 strutture dirigenziali UOS affidate ad interim, afferenti a molteplici settori dell'Amministrazione regionale;

RICHIAMATO CHE

- il “Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della Campania”, approvato con D.G.R. n. 479/2012 e successivamente modificato, disciplina presupposti e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- l’articolo 2 del Disciplinare collega il sistema di conferimento degli incarichi alle esigenze di assicurare il migliore funzionamento dell’Amministrazione, accrescere l’efficienza delle strutture, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane e perseguire i fini istituzionali dell’Ente;
- l’articolo 3 disciplina la pubblicità dei posti di funzione dirigenziale disponibili e le procedure finalizzate al conferimento dei relativi incarichi;
- soprattutto, l’articolo 6 del Disciplinare stabilisce che gli incarichi ad interim della titolarità di uffici dirigenziali non attribuiti possono essere conferiti “in caso di motivate ragioni organizzative”, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a quando non cessino le medesime ragioni organizzative;
- le “motivate ragioni organizzative” costituiscono, dunque, uno specifico presupposto previsto dalla stessa disciplina regionale per il ricorso all’interim e per la sua eventuale prosecuzione;

RILEVATO CHE

- la stessa D.G.R. n. 517/2026 richiama espressamente il predetto articolo 6 e dà atto che gli incarichi ad interim hanno durata non superiore ad un anno, prorogabile sino a quando non cessino le relative ragioni organizzative;
- tuttavia, nel motivare la prosecuzione per ulteriori sei mesi dei quindici incarichi, la deliberazione si limita ad affermare che, “nelle more della valutazione di diverse esigenze organizzative”, occorre garantire la funzionalità degli uffici e la continuità dell’azione amministrativa;
- nel corpo della deliberazione non risultano specificamente indicate quali siano tali “diverse esigenze organizzative”, a quali delle quindici strutture esse si riferiscano, quali circostanze concrete le abbiano determinate, quali decisioni organizzative debbano essere assunte e secondo quale tempistica;
- emerge, pertanto, una evidente discrasia circa la corrispondenza tra le “motivate ragioni organizzative”, espressamente richieste dall’articolo 6 del Disciplinare quale presupposto dell’interim, e il generico riferimento contenuto nella D.G.R. n. 517/2026 a “diverse esigenze organizzative” ancora oggetto di valutazione;
- che, oltretutto, nel caso di specie, gli incarichi ad interim hanno già superato il termine temporale di un anno, in quanto prorogati, già precedentemente alla detta proroga, di tre mesi in tre mesi già dalla precedente Amministrazione;

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE

- la Regione Campania è interessata da un processo di revisione dell’ordinamento amministrativo e dell’articolazione delle strutture dirigenziali;
- tale processo può comportare la soppressione, trasformazione o accorpamento di singole strutture, ma non consente di presumere, in assenza di una puntuale ricognizione, il venir meno del complessivo fabbisogno di funzioni dirigenziali dell’Ente;
- occorre, pertanto, distinguere le posizioni effettivamente destinate alla soppressione o all’accorpamento da quelle destinate a permanere nel nuovo assetto organizzativo, rispetto alle quali continua a porsi l’esigenza della stabile copertura;
- per queste ultime assume particolare rilievo comprendere per quale ragione l’Amministrazione continui a ricorrere all’interim senza utilizzare, ove ne ricorrano, com’è di palese evidenza nel caso di specie, i presupposti giuridici, programmatici e assunzionali, le graduatorie concorsuali, che lo stesso legislatore regionale ha espressamente mantenuto efficaci sino al 30 novembre 2026;

RITENUTO CHE

- la successione temporale e sostanziale degli atti sopra richiamati pone una rilevante questione

circa la coerenza complessiva dell'azione amministrativa regionale rispetto alla finalità espressamente perseguita dal legislatore;

- nel marzo 2026, infatti, il legislatore regionale ha impedito la scadenza delle graduatorie dirigenziali, prorogandole sino al 30 novembre 2026 allo specifico fine di favorire l'efficace espletamento dei processi di reclutamento;
- nel settembre 2026, mentre le medesime graduatorie sono ancora pienamente efficaci, la Giunta regionale, in presenza di quindici strutture dirigenziali prive di titolare, dispone invece la prosecuzione degli incarichi ad interim per ulteriori sei mesi, e quindi per un periodo destinato a protrarsi oltre la stessa data di scadenza delle graduatorie;
- che, oltretutto, molti dei suddetti incarichi ad interim sono stati attribuiti a soggetti nominati Dirigenti in virtù dello stesso concorso regionale di cui alle graduatorie, alcuni dei quali posizionati anche in posizione deteriore rispetto ad altri idonei, non già dipendenti interni;
- tale sequenza evidenzia una apparente contraddittorietà tra la finalità legislativa di preservare le graduatorie per favorire i processi di reclutamento e la successiva azione amministrativa, che mantiene vacanti posizioni dirigenziali e ne prolunga la copertura attraverso lo strumento temporaneo dell'interim;
- l'articolo 1 della legge n. 241/1990 stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, sicché anche l'esercizio della discrezionalità organizzativa deve risultare funzionalmente coerente con le finalità individuate dall'ordinamento;
- contraddittorietà, difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e sviamento costituiscono figure attraverso le quali può manifestarsi l'eccesso di potere, fermo restando che l'effettiva configurabilità dei relativi vizi presuppone l'accertamento delle concrete circostanze e delle finalità perseguite dall'Amministrazione;
- qualora le posizioni oggi affidate ad interim, o una parte di esse, risultassero destinate a permanere nel nuovo ordinamento regionale e sussistessero i presupposti per la loro stabile copertura, occorrerebbe pertanto chiarire per quale ragione non siano state utilizzate le graduatorie che il legislatore ha appositamente prorogato proprio per favorire il reclutamento;
- in tale ipotesi, infatti, il mantenimento soltanto formale dell'efficacia delle graduatorie, accompagnato dalla prosecuzione degli interim sino a oltre la loro scadenza, potrebbe determinare una sostanziale vanificazione dell'effetto utile della proroga legislativa;
- occorre conseguentemente verificare se la concreta azione amministrativa sia coerente con la finalità legislativamente dichiarata o se la sequenza degli atti possa evidenziare profili sintomatici di eccesso di potere per contraddittorietà e, ricorrendone i presupposti, sviamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

1. come si concili la scelta di proseguire per ulteriori sei mesi gli incarichi dirigenziali ad interim di cui alla D.G.R. n. 517/2026 con la ratio dell'articolo 27 della L.R. n. 2/2026, che ha espressamente prorogato sino al 30 novembre 2026 le graduatorie dirigenziali al fine di favorire i processi di reclutamento, considerato che la prosecuzione degli interim è destinata a protrarsi oltre la stessa scadenza delle graduatorie;
2. quali siano concretamente, per ciascuna delle posizioni interessate, le “motivate ragioni organizzative” richieste dall'articolo 6 del Disciplinare regionale per giustificare l'interim e la sua prosecuzione, da quali atti istruttori esse risultino e “nelle more” di quale specifico procedimento siano stati prorogati gli incarichi, atteso che la D.G.R. n. 517/2026 si limita a richiamare la “valutazione di diverse esigenze organizzative” senza specificarne nel provvedimento contenuto, presupposti e tempistica;
3. quante siano complessivamente le posizioni dirigenziali vacanti e affidate ad interim e quali di

esse siano effettivamente destinate, nell'ambito della riorganizzazione in corso, alla soppressione o all'accorpamento e quali, invece, siano destinate a permanere, indicando, per queste ultime, per quale ragione non sia stato valutato l'utilizzo delle graduatorie concorsuali dirigenziali ancora vigenti;

4. se, prima di disporre la prosecuzione degli interim, sia stata effettuata una specifica istruttoria sull'utilizzabilità delle graduatorie prorogate dall'articolo 27 della L.R. n. 2/2026 rispetto alle esigenze dirigenziali dell'Ente e, in caso negativo, per quale ragione, nonché quali effetti produrrà l'eventuale soppressione o accorpamento delle posizioni dirigenziali sulle risorse destinate alla relativa retribuzione di posizione e di risultato;

5. se la Giunta non ritenga che, qualora le posizioni affidate ad interim risultino destinate a permanere nel nuovo assetto organizzativo e sussistano i presupposti giuridici, programmatici e assunzionali per la loro stabile copertura, il mancato utilizzo delle graduatorie appositamente prorogate per favorire il reclutamento, unitamente alla prosecuzione degli incarichi ad interim oltre la scadenza delle graduatorie stesse, possa determinare una sostanziale vanificazione della ratio dell'articolo 27 della L.R. n. 2/2026 e se tale condotta non evidenzii una contraddittorietà dell'azione amministrativa rispetto alla finalità espressamente perseguita dal legislatore, suscettibile di integrare profili di eccesso di potere, anche per sviamento.

Napoli, 8 Ottobre 2026

F.to il Consigliere Regionale

Roberto Celano